

MODULARIO  
Ambiente - 14

DEC/VIA/5332



*Il Ministro dell'Ambiente*

**DI CONCERTO CON IL**

**MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**

**VISTO** l'art. 6, comma 2 e seguenti, della legge 8 luglio 1986 n.349;

**VISTO** il D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n.377;

**VISTO** il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377";

**VISTO** l'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67; il D.P.C.M. del 2 febbraio 1989 costitutivo della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale e successive modifiche ed integrazioni; il decreto del Ministro dell'ambiente del 13 aprile 1989 concernente l'organizzazione ed il funzionamento della predetta Commissione; il D.P.C.M. del 25 marzo 1997 per il rinnovo della composizione della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale.

**VISTO** il decreto interministeriale DEC/VIA/1968 del 16.09.1994 concernente il progetto di termodistruzione di RTN nella centrale termoelettrica dello stabilimento chimico Industrie Chimiche Caffaro SpA (già Chimica del Friuli SpA) sito in Comune di Torviscosa (UD);

**PRESO ATTO** che in data 11 settembre 1998 la SpA Industrie Chimiche Caffaro (di seguito Caffaro) richiedeva al Servizio VIA una nota interpretativa ed integrativa circa i valori limite da rispettare alle emissioni dal momento che la Regione Friuli Venezia Giulia, in data 15 marzo 1995, nel rilasciare l'autorizzazione ha riportato nel provvedimento testualmente la prescrizione contenuta nella lettera g) del decreto citato. Tale prescrizione imponeva il rispetto dei valori limite alle emissioni fino a quando non fossero sopravvenuti altri valori limite sostitutivi come quelli di cui al DM 16 gennaio 1995. Pertanto la Società ha ritenuto che la Regione, nel rilasciare l'autorizzazione, avrebbe dovuto applicare i limiti previsti nel citato DM, entrato in vigore nel frattempo;

**CONSIDERATO** che tale disposizione non poteva comunque essere applicata in modo automatico, in quanto risultava per alcuni aspetti meno restrittiva delle prescrizioni transitorie, e richiedeva pertanto un aggiornamento complessivo da parte della stessa Amministrazione competente per la VIA;

**PRESO ATTO** che il Presidente della Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale, a seguito della citata richiesta ha incaricato un gruppo di lavoro della Commissione stessa, formalizzato con nota del 13 ottobre 1998, ai fini delle valutazioni di competenza nel merito della questione sopra evidenziata;

*nw*

*ASRA*

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla stessa Caffaro in data 30.12.1998 e 11.2.1999;

VISTO il parere formulato in data 13.5.1999 dalla Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale relativamente agli aspetti tecnici della questione evidenziata;

CONSIDERATO che in detto parere la Commissione ha:

preso atto che:

- le misure effettuate mediante il sistema di misura in continuo della "Hartmann & Braun" installato sul camino, imposto dal DEC/VIA/1968, hanno mostrato valori delle concentrazioni degli NOx superiori a quelli misurati con il metodo manuale Unichim utilizzato per la predisposizione del quadro emissivo riportato nel SIA, in riferimento al quale sono stati fissati i limiti indicati nel citato decreto; dopo ripetute prove, è stato riscontrato che il metodo automatico rispetto a quello manuale forniva risultati più attendibili ma mediamente superiori (circa il doppio del limite imposto pari a 300 mg/Nm<sup>3</sup>); di conseguenza, tale limite non poteva più essere rispettato con l'adozione del sistema di misura automatico, che non risultava coerente con i limiti transitori più restrittivi disposti dal decreto VIA, riferiti però al suddetto sistema di rilevamento UNICHIM; l'applicazione quindi del DM 16/1/95 avrebbe consentito alla Caffaro di rispettare il limite per gli NOx (618 mg/Nm<sup>3</sup>), in quanto veniva sottolineato che le concentrazioni misurate risultavano comunque inferiori a tale limite calcolato come indicato alla lettera B dell'allegato 1 al citato decreto;
- preso atto di quanto comunicato dalla Società, sono state richieste alla stessa ulteriori indagini finalizzate a verificare i livelli di NOx al camino e al suolo, questi ultimi negli stessi punti utilizzati per lo studio di impatto ambientale, uno denominato "Pioppeto" e l'altro denominato "Comune" in corrispondenza del massimo stimato dal modello di simulazione matematica impiegato nello studio; sono stati richiesti inoltre i dati relativi alle campagne di monitoraggio stagionali previste al punto m) delle prescrizioni ed i risultati delle prove effettuate utilizzando diversi metodi analitici per la determinazione degli NOx alle emissioni;
- dai dati forniti dalla Caffaro nelle integrazioni richieste si rileva che:
  - a) le concentrazioni di NO<sub>2</sub> al suolo, pur misurate per un solo giorno, presentano una tendenza alla diminuzione;
  - b) le concentrazioni degli NO<sub>2</sub> rilevate dalla centralina della Provincia denominata "Torviscosa" rispetto alle concentrazioni rilevate nel giugno dalla Caffaro nella postazione "Comune" sono paragonabili mentre non lo sono quelle rilevate a settembre ;
  - c) le concentrazioni degli NOx espresse come NO<sub>2</sub> emesse dalla CTE con e senza alimentazione dei rifiuti, sono risultate intorno ai 200 mg/Nm<sup>3</sup>; in sostanza la termodistruzione dei rifiuti non determina alcun incremento degli NOx ;
  - d) i tre metodi manuali utilizzati sottostimano gli NOx rispetto al sistema di misura in continuo;

preso atto che:



# *Il Ministro dell'Ambiente*

- le concentrazioni degli NOx emessi dalla CTE riportate nel SIA con e senza alimentazione dei rifiuti, misurate con metodo manuale sono risultate praticamente uguali (circa 200 mg/Nm<sup>3</sup>);
- le recenti prove effettuate con tre diversi metodi manuali (Unichim, Caffaro e Istisan) hanno mostrato valori compresi tra 200 e 400 mg/Nm<sup>3</sup>;
- il decreto VIA ha imposto un limite per gli NOx di 300 mg/Nm<sup>3</sup> come valore medio mensile;
- la Caffaro con la istanza del 11/9/98, ha richiesto una nota interpretativa circa l'applicazione del DM 16/1/95, ovvero un aggiornamento del citato decreto VIA relativamente ai limiti imposti dallo stesso da 300 a 618 mg/Nm<sup>3</sup> per gli NOx;
- la Caffaro con nota del 15/4/99 ha comunicato al Servizio VIA che stava avviando la procedura per un nuovo inceneritore con cui termodistruggere i rifiuti attualmente inviati alla CTE e che prevede quindi di mettere fuori servizio nel più breve tempo possibile la CTE a carbone sostituendola con un nuovo impianto a turbogas con cogenerazione alimentato a gas naturale;

## **considerato che:**

- il DM 12/7/90 prescrive per impianti termici con potenza compresa tra 50 e 500 MW un valore per gli NOx pari a 650 mg/Nm<sup>3</sup>; tale limite verrebbe applicato alla CTE (120 MW) qualora venisse alimentata con il solo combustibile (carbone e olio BTZ);
- le concentrazioni di NOx emesse sono state sempre sottostimate in quanto il laboratorio incaricato delle analisi ha utilizzato sempre lo stesso metodo manuale Unichim; di conseguenza il valore reale degli NOx emessi è stato quindi sempre superiore a quanto rilevato ma comunque inferiore a 650 mg/Nm<sup>3</sup>; secondo quanto dichiarato dalla Caffaro le misure in continuo hanno mostrato nel corso delle prove valori intorno ai 600 mg/Nm<sup>3</sup>;
- le concentrazioni di NO<sub>2</sub> al suolo, sia quelle riportate nello studio, sia quelle risultanti dalle campagne, che quelle misurate dalla centralina della Provincia, malgrado le concentrazioni di NOx emesse siano state e sono in realtà risultate sempre più alte, non hanno mai superato i 200 µg/m<sup>3</sup>; le recenti misure (aprile 98 e novembre 98) hanno poi mostrato valori di NO<sub>2</sub> molto bassi (< 30 µg/m<sup>3</sup>);
- la Caffaro si impegna a ottemperare a tutti i limiti prescritti dal decreto VIA con la sola eccezione per gli NOx e si impegna inoltre a installare e a gestire a proprie spese una centralina fissa per la misura degli NOx nella postazione del Comune accanto a quella della Provincia;
- il rispetto dell'attuale limite imposto dal DEC/VIA/1968 comporterebbe l'interruzione immediata della termodistruzione delle 20.300 t/a di rifiuti (17.000 speciali e 3.300 tossico-nocivi) e l'avvio a smaltimento presso impianti esterni mediante l'utilizzo di circa 4 autobotti/giorno;

**CONSIDERATO** che in conclusione la Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale ha espresso il parere che si possa concedere per il solo limite alle emissioni al camino degli NOx un aggiornamento relativamente alle prescrizioni del DEC/VIA/1968; pertanto, il limite da rispettare non dovrà superare i 620 mg/Nm<sup>3</sup>; tale aggiornamento era previsto fino al 31 dicembre dell'anno 2000, a condizione che venissero rispettate le prescrizioni riportate nel presente provvedimento;

*W*  
*AR*

VISTA la nota inviata dal Servizio VIA al Ministero per i beni e le attività culturali in data 16.6.1999, con cui si trasmetteva per opportuna conoscenza la documentazione agli atti inerente l'approfondimento istruttorio in merito alla questione, e la conseguente predisposizione del presente decreto integrativo, e si segnalava che questo non comporta variazioni per gli aspetti di competenza del Ministero stesso, in quanto trattasi di problematiche di carattere esclusivamente gestionale e di esercizio interessanti gli aspetti di emissione e controllo di inquinanti, rispetto a quanto aveva già valutato con il parere favorevole del 6.5.1994, come riportato nel suddetto DEC/VIA/1968 del 16.9.1994, le cui condizioni rimangono invariate e confermate con il presente provvedimento;

VISTA la nota della Regione Friuli Venezia Giulia del 22.12.1999 pervenuta il 5.1.2000, con cui sostanzialmente si esprime il parere di ritenere applicabile per tutti gli inquinanti il D.M. 16.1.1995, demandando la discrepanza di valori di NOx con le diverse modalità di rilevamento ad apposite normative tecniche o in alternativa ad *"una precisazione al provvedimento ministeriale che chiarisca ogni dubbio"*;

**RITENUTO** di poter integrare il citato decreto VIA/1968 del 16.9.1994 con il presente provvedimento;

### ESPRIME

il parere che, ferme restando tutte le altre prescrizioni di cui al decreto VIA/1968 del 16.9.1994, compresi i limiti di tutti gli inquinanti ivi indicati, anche se più restrittivi rispetto ai limiti previsti dalla normativa vigente, e ad esclusione degli NOx, si possa concedere per il solo limite alle emissioni al camino degli NOx un aggiornamento relativamente alle prescrizioni del DEC/VIA/1968; pertanto, il limite da rispettare non dovrà superare i 620 mg/Nm<sup>3</sup>; tale aggiornamento è concesso fino al 31 dicembre dell'anno 2001, fatta salva eventuale ulteriore verifica almeno tre mesi prima di tale scadenza in relazione ai tempi di entrata in funzione del nuovo inceneritore per cui è già stata avviata la procedura di VIA, ed a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

- il Gruppo Caffaro dovrà a proprie spese installare un sistema di misura in continuo per gli NO<sub>2</sub> presso il Comune di Torviscosa e dovrà provvedere alla sua gestione, manutenzione e taratura periodica;
- dovrà essere concordato con l'Autorità competente un protocollo immediatamente operativo che preveda un blocco automatico dell'alimentazione dei reflui liquidi allorché:
  - a seguito delle misure in continuo al camino dovesse verificarsi un avvicinamento al limite di emissione 620 mg/Nm<sup>3</sup> per gli NOx monitorati in continuo o un mancato rispetto degli altri parametri di combustione;
  - a seguito delle misure di qualità dell'aria previste presso la centralina del Comune dovesse verificarsi il superamento di una soglia da concordarsi sempre con l'Autorità competente e che comunque non potrà essere maggiore di 75 µg/m<sup>3</sup> per gli NO<sub>2</sub>; inoltre, le campagne di misura semestrali, di cui al punto m) del DEC/VIA/1968 non dovranno avere una durata inferiore ad una settimana;



*Il Ministro dell'Ambiente*

**DISPONE**

che il presente provvedimento sia comunicato a Industrie Chimiche Caffaro S.p.A. ed alla Regione Friuli Venezia Giulia, la quale provvederà a depositarlo presso l'Ufficio istituito ai sensi dell'art. 5, comma terzo, del D.P.C.M. 377 del 10 agosto 1988 ed a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Roma li **26 SET. 2000**

**IL MINISTRO DELL'AMBIENTE**

**IL MINISTRO PER I BENI  
E LE ATTIVITÀ CULTURALI**



La presente copia fotostatica composta di N. 3 fogli è conforme al suo originale. -

Roma, li 27.09.2000